

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2749}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORASSUT, ASCANI, BORGHI, CARRA, MARCO DI MAIO, DONATI, FANUCCI, FRAGOMELI, GANDOLFI, GINEFRA, MARCHI, PARRINI, PAOLO ROSSI, SENALDI

Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente
la determinazione delle regioni italiane

Presentata il 25 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2015 saranno ormai trascorsi 40 anni dalla nascita delle regioni in Italia.

La storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese ma anche — a distanza di anni — portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono parte in causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

Per un verso le regioni — soprattutto nei primi 15-20 anni di attività — hanno contribuito a sostenere lo sviluppo economico e civile del Paese venendo incontro all'articolazione delle diverse realtà e delle

diverse tradizioni locali e superando un centralismo statale non più in grado, dopo il *boom* economico degli anni sessanta, di guidare in modo equilibrato e diffuso la crescita del Paese nelle diverse aree geografiche.

In qualche modo con la stagione della riforma del regionalismo attuata alla metà degli anni settanta, ottemperando al dettato costituzionale dell'articolo 131, si completava anche una parte del percorso risorgimentale.

Le istanze regionaliste e federaliste-democratiche rappresentate dal pensiero e dall'opera di Carlo Cattaneo, rimaste fino ad allora escluse dalle linee fondamentali di costituzione dello Stato unitario basato su una visione centralista e napoleonica

guidata dal nucleo sabaudo-piemontese, venivano finalmente accolte riorganizzando lo Stato in forma decentrata con l'obiettivo di rafforzarne l'unità e al tempo stesso di ampliarne la base democratica e la rappresentanza attraverso una valorizzazione delle identità storiche locali.

Le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico e ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa e all'estensione del *welfare*, in particolare all'estensione del diritto alla salute.

Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo.

Tuttavia non può negarsi che negli ultimi 15 anni circa sono venute crescendo soprattutto a livello delle istituzioni regionali forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale.

Spesso le regioni hanno abdicato alla loro funzione di programmazione e di promozione legislativa concorrente in nome di un'azione di gestione amministrativa diretta e innaturalmente competitiva con i comuni, attraverso la proliferazione di società controllate e di enti troppo spesso sottomessi all'invasione delle *lobby* e delle lottizzazioni di correnti partitiche, sindacali e di organizzazioni di interesse in genere.

Appare evidente, dunque, che a distanza di 40 anni si impone una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la

spesa pubblica e per razionalizzare i costi, evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e di snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio e la sanità.

Infine, il processo di integrazione europea che pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte dell'Unione europea.

Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali.

Ecco perché la presente proposta di legge costituzionale affronta il tema della revisione delle articolazioni regionali definita dalla Costituzione.

La proposta di legge costituzionale consta di un solo articolo che sostituisce l'articolo 131 della Costituzione che elenca e denomina le regioni italiane. Nel testo il numero delle regioni è diminuito dalle attuali 20 a 12, due sole delle quali (Sicilia e Sardegna) mantengono uno statuto speciale.

La città di Roma assume, in qualità di capitale d'Italia, il rango di regione, in considerazione della specialità e degli oneri particolari e aggiuntivi derivanti dalla sua funzione di capitale della nazione e di centro della cristianità.

Le altre regioni sono riorganizzate sulla base di partizioni il più possibile omogenee per storia, area territoriale, tradizioni linguistiche e struttura economica, con nuove denominazioni afferenti più alla loro configurazione geografica che a quella identitaria.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Sono costituite le seguenti Regioni:

a) Regione alpina, comprendente le ex Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;

b) Regione Lombardia;

c) Regione Emilia-Romagna, comprendente la ex Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Pesaro;

d) Regione del Triveneto, comprendente le ex Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

e) Regione appenninica, comprendente le ex Regioni Toscana e Umbria e la Provincia di Viterbo;

f) Regione adriatica, comprendente la ex Regione Abruzzo e le Province di Macerata, Ancona, Ascoli, Rieti e Isernia;

g) Regione di Roma capitale, comprendente la ex Provincia di Roma;

h) Regione tirrenica, comprendente la ex Regione Campania e le Province di Latina e Frosinone;

i) Regione del Levante, comprendente la ex Regione Puglia e le Province di Matera e Campobasso;

l) Regione del Ponente, comprendente la ex Regione Calabria e la Provincia di Potenza;

m) Regione Sicilia;

n) Regione Sardegna ».

€ 1,00



17PDL0027620